



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

38[^] Seduta

Martedì 12 marzo 2024

Deliberazione n. 273 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifica e integrazione della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria).

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 20, assenti 11

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i sette articoli, che sono approvati per come emendati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n.202/12[^] nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 20, a favore 20 – ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 14 marzo 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 273 del 12 marzo 2024

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 12 FEBBRAIO 2016, N. 2

(ISTITUZIONE DEL REGISTRO TUMORI DI POPOLAZIONE

DELLA REGIONE CALABRIA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 12 marzo 2024.

Reggio Calabria, 14 marzo 2024

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge mira ad integrare la legge regionale n. 2/2016 al fine di superare alcune criticità che ne limitano la piena attuazione nel perseguimento dei relativi principi e delle finalità. Richiamata anche la vigente normativa europea di riferimento in materia di protezione dei dati personali, si intende dunque apportare alcune modifiche di natura organizzativa con particolare riferimento all'allocazione dei Registri, per i quali non sono più previste sub-articolazioni e accorpamenti, e all'attività del Centro di coordinamento dei registri tumori regionale, che andrà innanzitutto eseguita in conformità al Regolamento regionale di cui all'articolo 3-bis della l.r. 2/2016. Si conferiscono al Dirigente Generale del dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute, o un suo delegato, le funzioni di coordinatore del Centro, di cui si mira inoltre ad integrare le attività conferendo allo stesso anche una funzione di monitoraggio e di valutazione dell'operato dei registri territoriali nonché propositiva rispetto alla risoluzione di eventuali problematiche. Si integrano altresì i compiti del dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute, che sarà nuova sede del Centro di coordinamento e che avrà, tra l'altro, il compito di fissare e aggiornare i criteri e le procedure per il corretto funzionamento dei registri tumori provinciali.

La presente legge è strutturata in sette articoli e reca la clausola di invarianza finanziaria, giustificata dal fatto che le norme presenti hanno carattere squisitamente ordinamentale.

La legge dispone, infine, l'entrata in vigore anticipata rispetto al termine ordinario di quindici giorni (*vacatio legis*), in quanto le modifiche in essa contenute rappresentano un'urgente necessità volta a rendere le disposizioni di cui alla l.r. 2/2016 più efficaci e facilmente attuabili.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge introduce modifiche di carattere ordinamentale senza produrre alcun impatto finanziario sul bilancio regionale, in termini di nuove o maggiori spese e di minori entrate.



Consiglio regionale della Calabria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari

Art.	Descrizione	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Norma a carattere ordinamentale che prevede l'istituzione del Registro tumori regionale al fine di assicurare la totale copertura della registrazione oncologica sull'intero territorio regionale, specificando la normativa europea di riferimento.	//	//	0,00 €
2	Norma a carattere ordinamentale che, con riferimento al Centro di coordinamento regionale, ne stabilisce composizione, compiti, sede e strumenti per il raggiungimento delle finalità della legge.	//	//	0,00 €
3	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce l'allocazione dei registri tumori presso le ASP territorialmente competenti, prevedendo la individuazione dei relativi responsabili nonché il coinvolgimento del dipartimento competente al fine di fissare i criteri per il loro corretto funzionamento.	//	//	0,00 €
4	Norma a carattere ordinamentale che apporta modifiche all'articolo 3-bis della l.r. 2/2016.	//	//	0,00 €
5	Norma a carattere ordinamentale che prevede l'inserimento dell'articolo 3-ter nella l.r. 2/2016.	//	//	0,00 €
6	Norma a carattere ordinamentale che prevede l'invarianza finanziaria.	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

7	Norma a carattere ordinamentale che dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.	//	//	0,00 €
---	--	----	----	--------

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tabella 2 – Copertura finanziaria

Programma/Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifica dell'articolo 1 della l.r. 2/2016)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria) è sostituito dal seguente:

“1. La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, istituisce il Registro tumori della popolazione della Regione Calabria, alimentato dai registri tumori delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria e Vibo Valentia, al fine di assicurare la totale copertura della registrazione oncologica su tutto il territorio calabrese.”.

2. Il comma 1-bis dell'articolo 1 della l.r. 2/2016 è così modificato:

a) nell'alinea, le parole “di cui agli articoli 85, comma 1, lett. b) e 98, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali” sono sostituite dalle seguenti: “previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali”;

b) alla lettera f), la parola “locali” è sostituita dalla seguente: “provinciali”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 2/2016)

1. L'articolo 2 della l.r. 2/2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

(Istituzione del Centro di coordinamento dei registri tumori)

1. È istituito il Centro di coordinamento regionale dei registri tumori composto da:

a) il dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute, o un suo delegato, con funzioni di coordinatore del Centro;

b) i responsabili dei registri tumori delle ASP di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria e Vibo Valentia;



Consiglio regionale della Calabria

c) il direttore generale dell'Agazia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (ARPACAL) o un suo delegato;

d) un referente scientifico nominato dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute;

e) un referente scientifico nominato dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di tutela dell'ambiente.

2. Il Centro di coordinamento regionale dei registri tumori, sentiti i responsabili dei registri tumori delle ASP, provvede a selezionare e fornire a ciascun registro tumori le risorse informative di base necessarie per il suo funzionamento: anagrafe (sanitaria, nazionale, comunale), scheda di dimissione ospedaliera (SDO), mortalità nominativa ISTAT, accesso ai sistemi informatizzati di anatomia patologica presenti sul territorio della Regione Calabria.

3. Il Centro di coordinamento regionale verifica, con periodicità annuale, la qualità e la completezza delle attività svolte da ciascuno dei registri tumori della Regione Calabria. Le attività del Centro di coordinamento regionale e dei registri tumori delle ASP sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all'articolo 3-bis.

4. Il Centro di coordinamento regionale monitora e valuta l'operato dei registri tumori delle ASP, proponendo soluzioni idonee alla risoluzione di eventuali problematiche e opportuni studi per le valutazioni di merito dell'impatto dell'ambiente sulla salute dei cittadini. Ha il compito, inoltre, di proporre azioni finalizzate al miglioramento della prevenzione, della diagnosi e della terapia della patologia oncologica nel territorio della Regione Calabria, in sinergia con il Coordinamento regionale della rete oncologica. L'incarico di componente del Centro di coordinamento dei registri tumori è a titolo gratuito e senza alcun compenso.

5. Il Centro di coordinamento regionale ha sede presso il dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute.

6. Il Centro di coordinamento regionale si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, di collaborazioni tecnico-scientifiche per attuare gli scopi della presente legge.”.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 3

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 2/2016)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 della l.r. 2/2016 sono sostituiti dai seguenti:

“1. I registri tumori sono allocati presso la direzione strategica delle rispettive ASP.

2. Le ASP individuano entro il 30 giugno 2024, tra il personale in servizio con competenze in materia, i responsabili dei rispettivi registri tumori e il personale necessario agli adempimenti di legge e alla corretta operatività dei registri.

3. Il dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute, con propri atti, fissa e aggiorna i criteri e le procedure per il corretto funzionamento dei registri tumori provinciali.”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 3-bis della l.r. 2/2016)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis della l.r. 2/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola “statale” è sostituita dalla seguente: “vigente”;

b) le parole: “in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lett. g), del d.lgs. 196/2003,” sono soppresse;

c) dopo le parole: “con riferimento al trattamento dei dati”, la parola “sensibili” è sostituita dalla seguente: “personali”;

d) dopo le parole: “le tipologie di dati”, la parola “sensibili” è sostituita dalla seguente: “personali”.

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 3-ter nella l.r. 2/2016)

1. Dopo l'articolo 3-bis della l.r. 2/2016, è inserito il seguente:

“Art. 3-ter
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dal Centro di coordinamento regionale di cui al comma 2 dell'articolo



Consiglio regionale della Calabria

2, presenta alla Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta. In particolare, la relazione contiene i seguenti dati e informazioni:

a) livello raggiunto relativamente alla mappatura di tutte le patologie tumorali nel territorio regionale;

b) interventi da parte della Giunta regionale nella programmazione sanitaria e nella rimodulazione dell'offerta sanitaria territoriale e ospedaliera, anche in termini di campagne di prevenzione specifiche per aree geografiche o tipologia di screening, che tengano conto delle analisi e delle ricerche elaborate grazie ai dati raccolti dal Registro tumori della Regione Calabria;

c) criticità riscontrate nella gestione del Registro tumori della Regione Calabria, in particolare le anomalie nella corretta e completa ricezione dei flussi di dati, e interventi posti in essere per ridurre al minimo le eventuali interruzioni;

d) proposte idonee alla soluzione di eventuali problematiche e valutazioni di merito dell'impatto dell'ambiente sulla salute dei cittadini;

e) criticità verificatesi nella applicazione della presente legge.

2. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica attraverso i portali istituzionali della Regione Calabria.”.

Art. 6

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.